

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 settembre 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

| Codice NC  | Denominazione   | Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg               |       |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|
|            |                 | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | —                                                    | —     |

(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (\*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(\*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.